

ECC.MA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
RICORSO IN APPELLO EX ART. 433 C.P.C.

Nell'interesse di:

BUZZONI LUCIA (C.F. BZZLCU67L62D548E);

VIARO SARA (VRISRA78M70G916K);

Rappresentate e difese dall'avv. Stefania Guglielmi, C.F. GGLSFN66C68D548D, presso il cui studio in 44121 Ferrara via Ariosto 6 hanno eletto domicilio, giusta procura in separata busta telematica, CON DICHIARAZIONE DI VOLER RICEVERE OGNI COMUNICAZIONE VIA FAX AL NUMERO 0532 242547 O VIA PEC: stefania.guglielmi@ordineavvocatiferrara.eu,

(APPELLANTI)

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, IN PERSONA DEL MINISTRO *PRO TEMPORE* (C.F. 80185250588) – e i suoi organi territoriali UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA Direzione generale, UFFICIO VI, AMBITO TERRITORIALE DI FERRARA – rappresentati e difesi dal Dott. CERONI LORENZO, C.F. CRNLNZ72S24D548X, quale procuratore costituito ex art. 417 *bis* c.p.c. ed elettivamente domiciliati presso la sede del predetto Ambito territoriale sita in 44121 Ferrara, Via Madama n. 35 – PEC: csafe@postacert.istruzione.it, fax n. 0532 202060,

(APPELLATI)

IN RIFORMA INTEGRALE

Della sentenza n. 80/2017 pubblicata in data 11 aprile 2017, data in cui veniva data lettura del dispositivo, e non notificata in punto a:

DIRITTO ALL'INSERIMENTO NELLA III FASCIA GAE 2014-2017
DEI DIPLOMATI MAGISTRALI ANTE A.S. 2001/2002

Premesso

IN FATTO

1. Le appellanti conseguivano il diploma di Istituto magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002 (doc. 1.1 NUM. 2 DIPLOMI MAGISTRALI).

Le appellanti risultano, pertanto, dotate di titolo abilitante all'insegnamento per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE).

In forza di tale titolo abilitante all'insegnamento, le appellanti avrebbero voluto presentare domanda di inserimento a pieno titolo per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, dalle quali ogni anno, in base ai posti disponibili, viene attinto il 50% dei docenti per l'immissione in ruolo, mediante stipula di contratto a tempo indeterminato.

Sennonché, alle appellanti è stato impedito, fin dall'a.s. 2014/2015, inserirsi nelle suddette GAE; la piattaforma web denominata "Istanze *on line*", infatti, unico canale di presentazione delle domande di inserimento nelle suddette graduatorie ai sensi del DM num. 235 dell'1 aprile 2014, non riconosce il diploma magistrale – benché conseguito entro l'a.s. 2001/2002 - come titolo valido per l'inserimento in GAE.

Alle appellanti è stato, pertanto, precluso fin dal 2014, l'accesso alla III fascia della graduatoria ad esaurimento definitiva dell'Ambito Territoriale di Ferrara valida per gli anni scolastici 2014/2017.

Tale Decreto Ministeriale è stato dichiarato illegittimo dal Consiglio di Stato, con sentenza num. 1973 del 2015, efficace *erga omnes*, nella parte in cui non consente ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 di presentare la domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli anni scolastici 2014/2017.

L'inserimento nelle GAE costituiva e costituisce, per le appellanti, l'unica *chance* di immissione in ruolo, pertanto le stesse erano costrette a depositare, in data 24 gennaio 2017, ricorso telematico ai sensi dell'art. 414 c.p.c. con contestuale richiesta di autorizzazione alla notifica nei confronti degli eventuali controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c., avanti la Sezione Lavoro del Tribunale di Ferrara e rubricato sub n. 41/2017 R.G.L., assegnato al giudice del lavoro dott. Alessandra De Curtis, per vedere accogliere le seguenti conclusioni:

- “ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO DELLE APPELLANTI, *previa disapplicazione e/o revoca e/o annullamento e/o inefficacia del DM num. 235 del 2014 e di ogni altro atto, disposizione o provvedimento amministrativo presupposto conseguente od altrimenti connesso ed in particolare dei DDMM numm. 325 del 2015 e 767 del 2015, ovvero ogni altro provvedimento ostativo e delle graduatorie definitive ad esaurimento tenute dall'UST della Provincia di Ferrara nelle classi di concorso di cui sopra, nella parte in cui non prevedono l'inserimento nelle GAE per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria dei diplomati magistrali entro l'a.s. 2001/2002, ALL'INSERIMENTO ORA PER ALLORA PER GLI AA.SS. 2014/2017 NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO (GAE) DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO TENUTE DALL'UST DELLA PROVINCIA DI FERRARA NELLA POSIZIONE SPETTANTE IN BASE AI TITOLI ALLEGATI e, per l'effetto”*
- “ORDINARE *al MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE (C.F. 80185250588) – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA Direzione Generale, in persona del Direttore pro tempore – UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI FERRARA, in persona del Dirigente pro tempore, rappresentati e difesi ex lege*

dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in 40100 Bologna via Guido Reni 4 e ai suoi organi territoriali come sopra indicati - L'INSERIMENTO A TUTTI GLI EFFETTI - ivi compresi quelli relativi alla partecipazione al piano straordinario di assunzione ex legge num. 107 del 2015 – degli odierni appellanti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'ambito territoriale di Ferrara, classi di concorso scuola dell'infanzia (AAAA) e scuola primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, a tal fine riattivando la piattaforma telematica “Istanze on line”, ovvero ritenendo utilmente prodotta la eventuale domanda già prodotta, con tutti i titoli e i servizi che saranno oggetto di valutazione da parte del MIUR, anche in forma cartacea”;

2. Il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ed iscritto al Ruolo n. 41/2017 veniva notificato al Ministero resistente unitamente al decreto che fissava l'udienza per il giorno 11 aprile 2017;

3. IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA – UFF. VI AMBITO TERRITORIALE DI FERRARA, in persona del Ministro pro tempore e dei Dirigenti *pro tempore* si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in cancelleria il 31.03.2017 contestando i presupposti della domanda e chiedendone il rigetto (DOC. 2) ;

4. In data 11 aprile si svolgeva l'udienza di discussione e la causa veniva così decisa con la sentenza n. 80/2017 che ivi si impugna, dove il giudice di prime cure rigettava la domanda attorea nel merito e compensava le spese di giudizio (DOC. 3);

5. la qui impugnata sentenza non veniva notificata all'odierna appellata sicché deve ritenersi valere il termine decadenziale di cui all'art. 327 c.p.c.;

Premesso

IN DIRITTO

LA TESI DI PARTE APPELLANTE

Come si evince dall'esposizione in fatto che precede, le ricorrenti, benché dotate di un Titolo di studio abilitante per legge, a causa di un provvedimento di rango secondario (D.M. num. 235 dell'1 aprile 2014), peraltro dichiarato illegittimo dalla Magistratura amministrativa, non hanno avuto *ab origine* la possibilità di accedere alle GAE della provincia di riferimento valida per gli anni scolastici 2014/2017.

Le odierne appellanti non hanno avuto la possibilità 'materiale' di inoltrare domanda di inserimento in GAE, in quanto il sistema delineato dal DM num. 235 dell'1 aprile 2014, prevede unicamente la possibilità di presentare domanda di aggiornamento della propria posizione in graduatoria, in tal modo escludendo tutti coloro che – come le odierne appellanti – non fossero già inserite nella graduatoria in oggetto e, di conseguenza, registrate nella piattaforma telematica denominata "*Istanze on line*".

Le appellanti, insomma, vengono proprio rifiutate dal sistema informatico, sicché traccia non vi può essere dei tentativi di accesso effettuati in passato.

Quali e quanto dannose siano le conseguenze di tale impedimento, per le appellanti, può essere compiutamente compreso solo ed esclusivamente se si pone mente al complicato e complesso sistema di reclutamento del personale scolastico.

SUL SISTEMA DI RECLUTAMENTO DEI DOCENTI E SULLE GRADUATORIE

La materia, come noto, e come già ampiamente argomentato nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, risulta disciplinata da una serie di norme, in particolare, per quel che qui interessa, dall'art. 399 del d.lgs. num. 297 del 1994, così come sostituito dalla legge num. 124 del 1999, laddove dispone che "1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo,

per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'[articolo 401](#).”.

Ciò significa che ogni anno, in base ai posti che si rendono disponibili sulle cattedre delle scuole statali, i docenti per l'immissione in ruolo vengono attinti per il 50% dalle graduatorie di merito (docenti vincitori di concorso pubblico a cattedre) e per il restante 50% dalle graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento).

Le graduatorie per il reclutamento dei docenti vengono redatte su base provinciale e sono articolate in tre fasce, sulla base dei requisiti soggettivi dei candidati.

Nella vicenda *de quo* interessa particolarmente la c.d. TERZA FASCIA, alla quale possono accedere, a' sensi della legge num. 143 del 2004, tutti coloro che possiedono un titolo abilitante all'insegnamento.

Con la Legge finanziaria 2007 (legge num. 296 del 2006), art. 1, comma 605, lett. c) le graduatorie permanenti venivano trasformate in graduatorie ad esaurimento, facendo salvi “gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione”.

Tale disposizione, pertanto, di fatto trasformava la graduatoria, da permanente ad esaurimento, potendone far parte solo coloro che avessero conseguito l'abilitazione prima del 2007.

Poiché le odierne appellanti hanno conseguito, come si è detto, il titolo abilitante entro l'anno scolastico, nulla questio circa la salvezza del loro diritto all'inserimento nella suindicate GAE.

SUL VALORE ABILITANTE DEL DIPLOMA DI ISTITUTO
MAGISTRALE

Tuttavia, col fine di compiutamente dimostrare che le appellanti hanno diritto all'inserimento nelle suindicate graduatorie, è bene

brevemente ricordare le norme che si sono succedute in materia di diploma di Istituto Magistrale.

Innanzitutto, l'art. 194, comma 1, d.lgs. num. 297 del 1994 prevedeva che "Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne (ora Scuola dell'Infanzia)".

Tale norma veniva abrogata dalla legge num. 226 del 2005 che, tuttavia, all'art. 31, comma 2, prevedeva espressamente come le disposizioni abrogate "[...] continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predetti classi [...]".

L'art. 197, comma 1, d.lgs. num. 297 del 1994 stabiliva, a sua volta, che "A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare".

Il DPR n. 323 del 1998 di approvazione del "Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425", all'art. 15, comma 7, nel regolare l'applicazione graduale della nuova disciplina, espressamente faceva salvo in via permanente l'attuale valore legale abilitante dei corsi di studio dell'Istituto magistrale iniziati entro l'a.s. 1997/1998.

Il D.M. num. 175 del 1997, infine, all'art. 2, precisa che "I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale". Mentre, all'art. 3, comma 1, stabiliva che "In relazione alla soppressione dei corsi triennali di scuola magistrale e di quelli quadriennali ed integrativi di istituto magistrale (...) è istituita una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (...) di durata quinquennale (...). Al termine del predetto corso di studi si consegue il diploma di maturità non avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare e non idoneo all'insegnamento nella scuola materna".

Pertanto, chiaro ed evidente è che i Diplomati magistrali “vecchio ordinamento” (ovvero diplomati entro l'a.s. 2001/2002), possiedono un titolo cui è riconosciuto valore abilitante all'insegnamento; i Diplomati magistrali “nuovo ordinamento” (ovvero diplomati dopo l'a.s. 2001/2002) no.

A conferma dell'assetto normativo sopra delineato, infine, il DPR 25.03.2014, con il quale veniva deciso il ricorso straordinario al Capo dello Stato sulla base del parere del Consiglio di Stato numero 03813/2013 del 11.09.2013 (Numero affare 04929/2012), definitivamente affermava che **il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 deve essere considerato titolo abilitante all'insegnamento.**

Pertanto, dubbio non v'è che il DIPLOMA MAGISTRALE conseguito entro l'a.s. 2001/2002 costituisca titolo abilitante per accedere all'insegnamento:

_ nella SCUOLA DELL'INFANZIA (AAAA), tramite il titolo di studio conseguito negli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi

quadriennali e quinquennali sperimentali ed equivalenti di istituto magistrale;

_ nella SCUOLA PRIMARIA (EEEE), tramite il titolo di studio conseguito negli istituti magistrali al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale.

Il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, infine, ha ottenuto definitiva consacrazione con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015, che dichiarava l'illegittimità del D.M. num. 235 del 2014 nella parte in cui non consente ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli aa.ss 2014/2017.

La sentenza così recita: *"non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia **effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali**".*

E ancora *"[...] Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato [...]"* (Consiglio di Stato, sentenza n. 1973/2015).

SUL DIRITTO DELLE APPELLANTI ALL'INSERIMENTO IN GAE

Da tutto quanto premesso si evince con inequivocabile certezza quanto fondato sia il diritto delle appellanti all'inserimento nelle GAE 2014/2017 nelle forme e con le modalità suindicate.

Dal combinato disposto delle norme suindicate risulta, infatti, chiaro che le odierne appellanti siano dotate di un titolo che le abilita all'insegnamento nelle classi di concorso dette, e ciò fin dalla trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, essendo, all'opposto, del tutto infondato, immotivato e, di conseguenza, ingiusto e discriminatorio l'impedimento opposto dal Ministero all'accesso mediante il portale web "Istanze *on line*".

La verosimiglianza del diritto vantato risiede, *ex plurimis*, nell'annullamento con efficacia *erga omnes* del DM num. 235 del 2014 da parte del Consiglio di Stato, dapprima con propria sentenza num. 1973 del 2015, laddove non prevede la possibilità di inserimento nelle GAE dei docenti titolari di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2001.

SULLA ATTUALITA' DELLA PRETESA VANTATA

Come è noto, la pretesa vantata, secondo taluno, non sarebbe attuale perché l'art. 1, comma 605, lett. c della legge 296/2006, nel disporre: "*Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento*" faceva salvi "*gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione*" nonché gli inserimenti dei docenti frequentanti all'epoca i corsi abilitanti speciali previsti dalla legge.

Tale norma viene da taluno interpretata nel senso che gli inserimenti avrebbero dovuto essere richiesti dagli interessati entro

il biennio 2007/2008 perché, altrimenti ragionando, le graduatorie permanenti continuerebbero a persistere dietro la facciata del mero cambiamento di denominazione.

In realtà, merita chiarire fin da ora che la norma su richiamata non autorizza in alcun modo la conclusione assunta da alcuni Giudicanti.

Infatti, un conto è la previsione del diritto ad essere inseriti in GAE, che la norma prevede pacificamente a favore di coloro che, in quel momento – ovvero biennio 2007-2008 - fossero in possesso di abilitazione (qual è il caso in esame); altro è prevedere un termine per presentare la domanda di inserimento in GAE, cosa che la norma non fa assolutamente.

La norma, infatti, nel prevedere la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento le “chiude” soltanto nei confronti di coloro che, IN QUEL MOMENTO – ovvero biennio 2007-2008 - non fossero già in possesso di abilitazione (*rectius* titolo abilitante), riferendosi ovviamente alle graduatorie del biennio in corso, ossia vigenti in quel momento.

Né la legge prevede in alcun modo (e dunque, né implicitamente, né tantomeno in modo chiaro ed espresso) che la mancata domanda entro il biennio 2007/2008 faccia incorrere gli aspiranti in una sorta di dead-line oltre la quale essi non possono più proporla.

Ad ogni buon conto, che nel caso di specie non possa farsi questione di decadenza è chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione (v. per esempio, Cass. civ. Sez. Unite Ordinanza, 21 febbraio 2013, num. 4295) laddove precisa che “*In materia di graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola ex art. [1, comma 605, lett. c\)](#), [legge n. 296 del 2006](#) è competente il giudice ordinario (...). Nella detta circostanza, infatti, vengono in rilievo atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato (ex art. [5, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 2001](#)), a fronte dei quali sono configurabili solo diritti soggettivi e la pretesa ha ad oggetto la conformità a legge degli*

atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione". Tale diritto perfetto può essere, dunque, azionato dinanzi al giudice ordinario entro il termine decennale di prescrizione, a prescindere dalla presentazione della domanda amministrativa e con inapplicabilità dei termini di decadenza previsti a tutela delle sole posizioni giuridiche di interesse legittimo.

La situazione giuridica dedotta in giudizio dalle appellanti impone, pertanto, al giudice di accertare - secondo le regole proprie dei GIUDIZI SUL RAPPORTO - e non sugli atti - i fatti costitutivi del diritto soggettivo azionato (ossia il conseguimento di un titolo abilitante prima dell'1 gennaio 2007), indipendentemente dalla tempestiva (o meno) impugnazione degli atti amministrativi presupposti, che hanno impedito la presentazione della domanda di inserimento in graduatoria.

Ma soprattutto, non è questo il tema.

Come ha già ampiamente sostenuto anche il Consiglio di Stato con ben quattro sentenze (v. *infra*), il problema, nel caso di specie, è che il Ministero resistente non ha proprio riconosciuto ai docenti il diritto all'inserimento in GAE e, quindi, non ne ha consentito materialmente l'accesso.

I docenti, infatti, tra i quali le odierne appellanti, avrebbero voluto presentare domanda di inserimento in GAE, ma non hanno potuto farlo, in quanto la norma surricordata è stata violata dal DECRETO DIRETTORE GENERALE MIUR del 16 marzo 2007 e dai successivi decreti ministeriali che, nel disciplinare l'integrazione delle graduatorie, hanno **sistematicamente escluso il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 tra i titoli idonei per poter presentare la domanda di inserimento nelle suddette graduatorie**, in tal modo privando gli aventi diritto della possibilità di chiedere l'inserimento in GAE.

Il Ministero resistente si è, infatti, sempre sistematicamente opposto al riconoscimento di efficacia di titolo abilitante al diploma ante 2001/2002 fino a che "Con il D.M. 235/2014 il MIUR,

conformandosi a delle precedenti pronunce del Consiglio di Stato, ha riconosciuto valore abilitante ai diplomi magistrali conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002 esclusivamente per l'inserimento nelle 2° fasce delle graduatorie di istituto, valide per il conferimento di supplenze cd. brevi e non per le assunzioni a tempo indeterminato, mentre ha precluso l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, ritenendo tale inserimento ostacolato dal disposto della l. 296/2006" (v. Ordinanza cautelare, Trib. di Ferrara, Dott. D'Ancona, del 30 luglio 2015).

Pertanto, oggi apparirebbe quantomeno fuorviante contestare ai docenti il mancato rispetto di un termine che non è mai stato loro imposto e che non è mai stato consentito loro osservare, in quanto esclusi di fatto dall'inserimento nelle graduatorie in esame.

D'altro canto, sia chiaro che il diritto in questione non si è prescritto.

Sempre secondo Ordinanza cautelare, Trib. di Ferrara, Dott. D'Ancona, del 30 luglio 2015 (ma v. anche la giurisprudenza allegata al presente ricorso), *"Non può ritenersi intervenuta la eccepita prescrizione del diritto, azionato dai ricorrenti, di essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento in quanto l'amministrazione convenuta ha ritenuto il diploma magistrale titolo abilitante – peraltro solo per le graduatorie di istituto – con il DM 235/2014. Ai sensi dell'art. 2935 cod. civ. i termini di prescrizione decorrono dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Il dies a quo da assumere per la decorrenza della prescrizione coincide, nel caso in esame, con l'entrata in vigore del D.M. 235/2014 che per la prima volta ha riconosciuto ai docenti con diploma magistrale il possesso di un titolo abilitante per l'insegnamento. È evidente che al momento di instaurazione del presente giudizio non era maturata la prescrizione decennale del diritto azionato, neanche ipotizzando la decorrenza del termine di prescrizione del diritto controverso dalla*

trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento attuata con l. 296/2006”.

Che il diritto delle odierne appellanti sia attuale risulta, peraltro, confermato dal Consiglio di Stato con la sua sentenza num. 3628 del 21 luglio 2015, laddove – confermando l’orientamento già espresso con la propria sentenza num. 1973 del 16 aprile 2015 - dispone che “Questo Collegio ritiene, peraltro, che sussista l'attualità dell'interesse degli originari ricorrenti ai quali, in precedenza, non è stato consentito di formulare la domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento) riservate ai docenti muniti di abilitazione, in quanto il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, è stato considerato titolo abilitante solo a partire dall'intervento del Consiglio di Stato, il cui parere è stato formalizzato dal d.P.R. del 25 marzo 2014. Quest’ultimo, riconoscendo il citato diploma come abilitante a tutti gli effetti di legge, ha consentito così agli attuali appellanti di presentare la predetta domanda di inserimento in graduatoria. (...) Conseguentemente, risulta valida la stessa presentazione delle citate domande di inserimento presentate nei termini che decorrono dalla effettiva conoscenza, da parte dei ricorrenti originari, della lesività dell'atto impugnato. (...) Secondo questo Collegio, quindi, all'atto della citata trasformazione delle graduatorie, gli originari ricorrenti e attuali appellanti erano già in possesso di abilitazione e non erano nuovi abilitati da escludere dall'inserimento nelle predette graduatorie. In tal senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati (ma v. anche le successive **sentenze Consiglio di Stato numm. 3673 e 3675 del 27 luglio 2015 e num. 3788 del 3 agosto 2015, che hanno ulteriormente ribadito l’orientamento espresso**, ma v. ancora

sul punto Ordinanza dott. D'Ancona succitata: *“Deve ritenersi, pertanto, che i ricorrenti – pur essendo muniti di titolo abilitante all’inserimento nelle graduatorie in esame - non hanno presentato domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento prima della pronuncia del Consiglio di Stato esclusivamente perché non è mai stato loro consentito dal MIUR, che erroneamente ha per anni negato al diploma magistrale valore abilitante all’insegnamento nella scuola dell’infanzia (AAAA) e primaria (EEEE) e, quindi, ha negato valore abilitante per l’inserimento dei docenti nelle graduatorie ad esaurimento”*.

Chiaro ed evidente è, insomma, che le odierne appellanti non chiedono la riapertura di una graduatoria chiusa (come sarebbe se avessero conseguito il titolo abilitante successivamente), ma chiedono solo ed esclusivamente l’applicazione della legge num. 296 del 2006, art. 1, comma 605, lett. c) in quanto già abilitata all’epoca della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento e che, pertanto, la pretesa vantata è senz’altro attuale.

SULLA EFFICACIA ERGA OMNES DELLE SENTENZE DEL CONSIGLIO DI STATO

Secondo certa giurisprudenza la sentenza del Consiglio di Stato num. 1973 del 2015 non potrebbe esplicare effetti *erga omnes*.

Ebbene, a tal proposito, preme evidenziare che, tutto all’opposto, *“la decisione di annullamento dell’atto amministrativo – che secondo principio di carattere generale esplica effetti soltanto tra le parti in causa – acquista invece efficacia erga omnes nel caso di provvedimenti a contenuto generale e inscindibile nei quali gli effetti dell’annullamento per un vizio che riguardi il provvedimento nel suo insieme, non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, posto che un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario a contenuto generale può esistere per taluno e non esistere per altri; con l’effetto, di regola, di*

eliminare definitivamente detto atto dal mondo giuridico, con vantaggi anche per i soggetti che, sebbene ritenuti estranei al processo, si trovano nelle stesse condizioni dei ricorrenti” (v. TAR Lazio Roma num. 9727 del 2014 e TAR Sicilia Catania num. 2156 del 2014) e, ancora, “Nel giudizio amministrativo la decisione di annullamento – che, per i limiti soggettivi del giudicato, esplica in via ordinaria effetti soltanto tra le parti in causa – acquista efficacia erga omnes, qualora gli atti impugnati siano a contenuto generale infrazionabile, poiché gli effetti dell’annullamento in questo caso non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, essendosi in presenza di un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può esistere per taluni e non esistere per altri” (Consiglio di Stato sez. VI, num. 1850 del 2013).

Secondo certa giurisprudenza di merito, i decreti ministeriali di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento non sarebbero atti di natura regolamentare, in quanto provenienti dall’Amministrazione con le capacità e i poteri del datore di lavoro privato.

Tale tesi risulta chiaramente sconfessata dalle **SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE, CON ORDINANZA NUM. 27991 DEL 24 SETTEMBRE 2013**, laddove dispone che *“può premettersi in generale che le procedure relative alla formazione ed all’aggiornamento delle graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento) del personale docente non si configurano come procedure concorsuali e quindi non appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, ma a quella del giudice ordinario, in quanto vengono in considerazione atti che non possono che restare ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi del [D.Lgs. n. 165 del 2001](#), art.5, [comma 2](#) di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi, poiché la pretesa consiste (solo) nella conformità o difformità a legge degli atti inerenti al rapporto già instaurato e quindi di gestione della graduatoria utile per l’eventuale assunzione. Fin da Cass., Sez. Un.,*

13 febbraio 2008, n. 3399, questa Corte ha affermato che in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria, con precedenza rispetto ad altro docente, ai sensi del [D.Lgs. n. 297 del 1994](#), artt. [401](#) e [522](#) e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione atti assunti con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ([D.Lgs. n. 165 del 2001](#), art. [5, comma 2](#)), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione. (...) Ciò premesso, deve però rilevarsi che diversa è invece la fattispecie allorché l'oggetto del giudizio innanzi al giudice amministrativo sia la regolamentazione stessa delle graduatorie ad esaurimento quale adottata, per quanto rileva in questo giudizio, con D.M. (MIUR) 12 maggio 2011, n. 44 a modifica dei precedenti D.M. 29 settembre 2009, n. 82, D.M. 17 dicembre 2009, n. 100 D.M. 30 luglio 2010, n. 68 e D.M. 15 settembre 2010, n. 80 emanati ai sensi del [D.L. 25 settembre 2009, n. 134](#), conv. in [L. 24 novembre 2009, n. 167](#); nonché ad integrazione del 27 marzo 2000 n. 123, sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti. In tal caso è contestata dai ricorrenti **la legittimità della regolamentazione, con disposizioni generali ed astratte, delle graduatorie ad esaurimento al fine di ottenere l'annullamento di tale regolamentazione in parte qua** (perché siano inseriti anche i docenti di 3 fascia delle graduatorie di circolo e di istituto), **e non già la singola collocazione del docente in una determinata graduatoria**, eventualmente previo disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, anche eventualmente di natura normativa subprimaria. La giurisdizione allora non può che essere del giudice amministrativo. Espressamente il [D.Lgs. n. 165 del 2001](#), art. [5, comma 1](#) prevede che le pubbliche amministrazioni agiscono sì con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro ma

nel rispetto delle leggi e nell'ambito ... degli atti organizzativi di cui all'art. 2, comma 1, che sono a monte degli atti di gestione del rapporto. Questi ultimi sono espressione del potere di organizzazione della pubblica amministrazione quale datrice di lavoro, al pari del potere direttivo del datore di lavoro privato; mentre i primi sono riconducibili al potere regolamentare governativo o ministeriale ovvero alla potestà di emanare atti amministrativi generali di natura non regolamentare ed aventi un contenuto riconducibile all'art. 2, comma 1, cit... Ove si tratti di veri e propri atti normazione subprimaria, quindi regolamentare, sussiste la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo in caso di azione diretta al loro annullamento proposta da chi sia legittimato perché in situazione di interesse legittimo. Ove si tratti di atti amministrativi a contenuto generale ed astratto, ma privi di natura regolamentare, ossia di normativa subprimaria, come talora espressamente previsto, parimenti sussiste la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo in caso di azione diretta al loro annullamento ove il contenuto degli stessi sia riconducibile al cit. [D.Lgs. n. 165 del 2001](#), art. [2, comma 1](#). Nella specie il D.M. MIUR n. 44 del 2011, di cui i ricorrenti hanno chiesto al giudice amministrativo l'annullamento in parte qua, ha quanto meno un contenuto riconducibile al [D.Lgs. n. 165 del 2001](#), art. [2, comma 1](#),; ma è anche predicabile la sua natura regolamentare, al di là del rispetto della procedura di cui alla [L. n. 400 del 1988](#), art. [17](#) perché contiene disposizioni generali ed astratte sulle condizioni ed i presupposti per la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento ed è integrativo (come previsto dal suo art. 13 recante le "disposizioni finali") del precedente D.M. MIUR 27 marzo 2000 n. 123, espressamente qualificato come Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti".

Chiaro ed evidente è, pertanto, che non ci troviamo di fronte ad atti di ordinaria amministrazione del personale e dei singoli dipendenti,

bensi ad atti di organizzazione generale da parte del Ministero competente dell'intero sistema scolastico. Si tratta, pertanto, di provvedimenti dotati di carattere normativo e regolamentare, efficaci nei confronti di tutti i soggetti che si trovano nelle condizioni ivi previste.

Ma non solo.

Le sentenze del Consiglio di Stato sono, infatti, senz'altro sentenze di annullamento del D.M. num. 235 del 2014. A tal proposito la sentenza num. 3628 del 2015 del Consiglio di Stato dispone chiaramente che *“i criteri fissati dal DM num. 235 del 2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento sono illegittimi e vanno annullati”* e che, pertanto, *“in riforma della sentenza impugnata, annulla il DM num. 235 del 2014 nella parte in cui non ha consentito agli originari ricorrenti, docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento”* (che la sentenza di annullamento abbia efficacia *erga omnes* risulta del tutto consolidato in giurisprudenza; si v. a solo titolo esemplificativo Tar Campania – Napoli, Sez. IV, con sentenza del 7 settembre 2012, n. 3811; Cons. Stato num. 2754 del 2004 e num. 5150 del 2011).

Ad ogni buon conto, è ovvio che il Giudice ordinario, a prescindere dalla propria valutazione sull'efficacia o meno *erga omnes* delle sentenze del Consiglio di Stato, ben potrebbe **disapplicare l'impugnato Decreto Ministeriale.**

SULLA GIURISPRUDENZA FAVOREVOLE

Che la tesi delle appellanti sia corretta pare ulteriormente dimostrato dai numerosi provvedimenti che hanno accolto per intero la domanda oggi portata dagli odierni appellanti.

Si vedano, a tal proposito, Ordinanza del Tribunale di Aquila del 07 luglio 2015, dr. Tracanna; Ordinanza del Tribunale di Pordenone dell'11 giugno 2015, dr. Cobucci; Ordinanza del Tribunale di Avezzano del 09 giugno 2015, dr. Giordano; Ordinanza del Tribunale di Frosinone del 15 luglio 2015, dr. Laureti; Ordinanza del Tribunale di Gorizia del 21 luglio 2015, dr. Gallo; Ordinanza del Tribunale di Napoli del 20 luglio 2015, dr. Dott. Ponticelli; Ordinanza del Tribunale di Napoli del 23 luglio 2015, dr. Dott. Iacone; Ordinanza del Tribunale di Tivoli del 24 luglio 2015, dr. Sabatini; Ordinanza del Tribunale di Ravenna del 27 luglio 2015, dr. Rivero; Ordinanza del Tribunale Ferrara ord. del 30 luglio 2015, dr. D'Ancona; Ordinanza del Tribunale Como ord. del 30 luglio 2015, dr. Mancini; Ordinanza del Tribunale di Padova ord. del 31 luglio 2015, dr. Pascali; Ordinanza del Tribunale di Vicenza ord. del 3 agosto 2015, dr. Campo; Ordinanza del Tribunale di Sulmona ord. del 3 agosto 2015, dr. Sodani; Ordinanza del Tribunale di Gela del 28 luglio 2015; Ordinanza del Tribunale di Enna del 13 agosto 2015; Ordinanza del Tribunale di Salerno dell'8 settembre 2015.

Si vedano, a solo titolo esemplificativo, passaggi del provvedimento Tribunale di Pordenone sez. lavoro dott. Riccio Cobucci, R.G. num. 310/2015, dell'11 giugno 2015, laddove dispone:

“b) sul fumus boni iuris: *il diritto dei ricorrenti è stato riconosciuto con la recente sentenza del Consiglio di Stato che ha specificamente evidenziato come i criteri fissati dal D.M. n.235/2014 nella parte in cui precludevano ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno accademico 2001/2002 l'accesso alle graduatorie siano illegittimi e conseguentemente annullabili, riconoscendo fondate le pretese di quei ricorrenti al loro inserimento nelle fasce delle graduatorie ad esaurimento in quanto possessori di titolo abilitante. Nella fattispecie di cui è causa gli odierni attori hanno presentato la domanda di inserimento immediatamente dopo aver avuto conoscenza del D.P.R. n. 235/2014 il quale, riprendendo un precedente parere del Consiglio di Stato, riconosceva come titolo abilitante il conseguimento del diploma magistrale avvenuto entro l'anno accademico 2001/2002. Non può quindi parlarsi di prescrizione del diritto in quanto in base all'art. 2935 c.c. la*

prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Tale posizione soggettiva è venuta ad esistere solo alla fine del 2013 con il riconoscimento della Cassazione attraverso le S.U. n. 27991, con il parere positivo del Consiglio di Stato e il D.P.R. n. 235/2014. I ricorrenti pertanto non hanno visto prescrivere alcun diritto poiché sino al 2014 esso non era mai stato loro riconosciuto. In realtà la L. 296/2006, che aveva distinto tra i docenti che avevano acquistato l'abilitazione e frequentanti i corsi abilitanti e i docenti non abilitati che non potevano vantare alcun titolo all'inserimento, non è in contrasto con l'inserimento dei diplomati magistrali che abbiano conseguito il titolo entro l'anno 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie permanenti in quelle ad esaurimento, poiché la legge non pone come condizione il previo inserimento del docente nelle graduatorie permanenti, consentendo invece a tutti i docenti abilitati di poter presentare la domanda per poter essere iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.”

Si veda anche quanto disposto dal Tribunale di Ravenna sez. lavoro
dott. Rivero, R.G. num. 635/2015, del 27 luglio 2015, laddove dispone:

“5.- il fumus della domanda emerge dal quadro normativo vigente evocato in ricorso, costituito da fonti primarie e secondarie, e convalidato dal percorso interpretativo effettuato dal Consiglio di Stato nelle recenti sentenze emesse sul punto (da ultimo con sentenza n. 3628/2015 del 21 luglio).

Lo stesso quadro normativo mette in luce anzitutto la (chiara ed eclatante) lesione recata dal D.M. 235/2014 al diritto dei ricorrenti di formulare domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento) riservate ai docenti muniti di abilitazione, posto che il diploma magistrale conseguito dai ricorrenti entro l'anno scolastico 2001-2001 doveva essere ritenuto per legge “abilitante a tutti gli effetti”.

Si veda quanto osservato e disposto dal Tribunale di Ferrara sez. lavoro
dott. D'Ancona, col Decreto adottato *inaudita altera parte* del 11 agosto 2015 RG num. 465 del 2015, laddove dispone che
“La l. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007) ha disciplinato - all'art. 1 comma 605 lettera c) - la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, consentendo a tutti i

docenti abilitati di presentare domanda per essere iscritti alle graduatorie ad esaurimento, senza necessità di un preventivo inserimento nelle ex graduatorie permanenti. L'art. 1, comma 605 lett. c), l. 296/2006, infatti, impedisce l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento esclusivamente ai docenti non in possesso di titolo di abilitazione al momento della trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento. (...) Deve ritenersi, pertanto, che i ricorrenti – pur essendo muniti di titolo che consente loro l'inserimento nelle graduatorie in esame - non hanno presentato domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento prima della pronuncia del Consiglio di Stato esclusivamente perché non è mai stato loro consentito dal MIUR, che erroneamente ha per anni negato al diploma magistrale valore abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia (AAAA) e nella scuola primaria (EEEE) e, quindi, ha negato ai docenti di cui si discute la possibilità di essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento”.

LA TESI DI PARTE APPELLATA

Con la propria memoria difensiva il MIUR, dopo aver preliminarmente sottolineato la necessità di integrare il contraddittorio con gli altri supplenti già iscritti in GAE, contestava nel merito i presupposti della domanda e quindi l'assenza di titolarità di un diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, azionabile in capo alle allora ricorrenti (DOC. 2: memoria del Miur del 28.03.2017, depositata in cancelleria il 31.03.2017).

In relazione alla questione del difetto di giurisdizione, il MIUR sosteneva che il regolamento n. 235/2014 avrebbe dovuto essere impugnato davanti al Giudice Amministrativo in quanto detto provvedimento detta la disciplina relativa alla formazione delle GAE.

Il MIUR aggiungeva che la legge che ha disposto la trasformazione delle Graduatorie Permanenti in Graduatorie ad Esaurimento non

ha incluso i titolari del diploma di maturità magistrale tra coloro che potevano chiedere l'inserimento: dunque la pretesa azionata dinanzi al Giudice del Lavoro è sprovvista di base giuridica. Sulla base della legge n. 296/2006 nessun diplomato della scuola magistrale aveva, a suo tempo, il diritto di essere incluso nelle Graduatorie Permanenti senza aver superato un concorso "per titoli ed esami".

Anche successivamente al 1999, che pure ampliava i requisiti di accesso alle menzionate graduatorie, era richiesto, a tale fine, il possesso del titolo di studio e un titolo di abilitazione successivo al superamento di apposito esame.

Proseguiva il Ministero sostenendo che le modalità di partecipazione alla formazione delle GAE sono estremamente precise anche in riferimento ai termini di presentazione delle domande di inclusione o di aggiornamento. Secondo la disciplina dettata dalla legge del 4 giugno 2004 n. 143 il termine ultimo per presentare domanda di inserimento a partire dal 2005/2006, a pena di cancellazione dalla graduatoria per gli a.s. successivi, è quello *"fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca"*.

Sempre secondo la tesi di parte appellata la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015 non esplica effetti *erga omnes*, ma esclusivamente tra le parti, di conseguenza resta pienamente valido il D.M. 235/2014.

Infine insisteva sulla necessità di integrare il contraddittorio in considerazione del pregiudizio che l'accoglimento avrebbe comportato agli altri supplenti iscritti in GAE.

LA QUI IMPUGNATA SENTENZA RESPINGEVA LA TESI DELLA PARTE APPELLANTE OFFRENDO MOTIVAZIONI NON CONDIVISIBILI IN QUANTO SUPERFICIALI, INFONDATE, INGIUSTE E INGIUSTIFICATE E VIENE IMPUGNATA AL FINE DI OTTENERNE LA RIFORMA INTEGRALE PER I SEGUENTI

MOTIVI

PARTI DEL PROVVEDIMENTO OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

L'impugnato provvedimento, affermata la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, risulta suddiviso in 4 differenti blocchi argomentativi volti ad entrare nel merito del mancato riconoscimento del diritto all'inserimento nelle graduatorie, secondo la logica propria del principio della cd. "*ragione più liquida*".

PRIMO MOTIVO: ERRONEA E CONTRADDITTORIA VALUTAZIONE IN DIRITTO E IN FATTO IN ORDINE ALLA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA INERENTE ALLA CHIUSURA DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO PER A.S. 2014/2017 ANCHE AI DOCENTI GIA' IN POSSESSO DI TITOLO DI ABILITAZIONE

Rispetto al primo motivo oggetto di impugnazione, che attiene al blocco argomentativo più lungo e maggiormente articolato in ragione dell'analisi della normativa coinvolta, la sentenza così recita:

(...) 4. (...) Come ha osservato lo stesso Consiglio di Stato nel parere poi recepito dal Presidente della Repubblica, con la trasformazione delle graduatorie da "permanenti" ad "esaurimento", il legislatore aveva manifestato la precisa volontà di terminare la precedente esperienza di graduatorie permanenti ed aveva stabilito la chiusura a nuove immissioni nelle graduatorie ad esaurimento (...);

(...) Gli inserimenti avrebbero dunque dovuto essere richiesti dagli interessati entro il biennio 2007-2008 perché – come ha giustamente rilevato l'alta corte amministrativa – "altrimenti ragionando" le graduatorie permanenti "continuerebbero a persistere dietro la facciata del mero cambiamento di denominazione". (...)

E ancora:

Né vale a sostenere la possibilità di nuovi inserimenti il disposto di cui all'art. 1 comma 1° della legge appena citata, laddove viene stabilito che "A decorrere dall'anno scolastico 2004/2005 le graduatorie permanenti [...] sono

rideterminate [...] in base alla Tabella allegata al presente decreto. Sono valutabili, [...], esclusivamente i titoli previsti dalla predetta Tabella”. È ben vero che (come è stato osservato con successiva sentenza n. 3788/2015 del Consiglio di Stato [...]) la Tabella prevede al punto A) quale titolo di accesso alla graduatoria “l’abilitazione/titolo abilitante all’insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido [...]”, ma è anche vero che il comma in questione va letto e coordinato con le norme, successive che hanno disposto la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento (l’art.1, comma 605, lett. c. della legge 296/2006) ed hanno posteriormente confermato espressamente la chiusura delle stesse. (...)

Infine:

(...) In altre parole la soglia temporale non superabile, secondo il coerente (per quanto complesso) quadro normativo sin qui delineato a partire dalla legge di chiusura delle graduatorie permanenti, è quella del biennio 2007/2008; i soggetti che potevano essere iscritti erano coloro che già avevano l’abilitazione o quelli che, avendo già iniziato il percorso di studi nel biennio 2007/2008, avrebbero potuto iscriversi con riserva (...).

Si sottolinea l’errata interpretazione della normativa di riferimento in quanto, essendo pur vera la necessità di considerare la disciplina nel suo complesso, la chiusura delle GAE per gli a.s. 2014/2017 non può riguardare le appellanti, dotate di titolo abilitante acquisito entro l’a.s. 2001/2002. Queste ultime posseggono un titolo abilitante all’insegnamento già sulla base della disciplina previgente alla trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, disciplina composta dall’art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l’art. 197, comma 1, d.l. 16 aprile 1994, n. 297, comprensiva inoltre dell’art. 2 e art. 3 comma 1, D.M. num 175 del 1997, dall’art. 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 (argomentazioni già tutte ampiamente esposte, vedi *supra*, pagg. 6-7).

Conformemente a tali disposizioni è errato affermare che le graduatorie restino chiuse nei confronti delle appellanti in quanto

il definitivo riconoscimento del carattere abilitante del titolo è dovuto all'intervento interpretativo del Consiglio di Stato del 2013.

Dapprima con parere n. 03813 del 2013, recepito dal DPR 25 marzo 2014, e successivamente con la sentenze nn. 1973 del 2015 e 3788 del 2015, che hanno annullato una parte del DM 235/2014, è stato affermato il diritto dei docenti, con diploma di Istituto magistrale conseguito entro l' a.s. 2001/2002, all'inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto prima, e nelle Graduatorie ad Esaurimento poi.

Recita, infatti, il parere del Consiglio di Stato n. 03813 del 2013 in merito alla capacità abilitante del diploma di istituto magistrale per l'insegnamento nella scuola primaria e dell'infanzia:

*“Illegittimo è invece il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001-2002 la c.d. abilitazione magistrale (...). **La disposizione è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio.** In altri termini, prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti (...).”*

Successivamente, rispetto al diritto all'inserimento anche nelle Graduatorie ad Esaurimento, in forza del riconoscimento del diploma magistrale quale titolo abilitante, per come riconosciuto dal parere del Consiglio di Stato e dal DPR sopra citato, si afferma in giurisprudenza l'utilità della presentazione di domanda di inserimento per gli a.s. 2014/2017 *“nei termini che decorrono dall'effettiva conoscenza, da parte dei ricorrenti originari, della*

*lesività dell'atto impugnato" (Cons. Stato n. 3788 del 3 agosto 2015, si vedano anche Consiglio di Stato numm. 3673 e 3675 del 27 luglio 2015) **"avendo solo con l'emanazione del d.P.R. del 25 marzo 2014, appreso che gli atti di aggiornamento delle graduatorie emanati negli anni dal MIUR erano illegittimi nella parte in cui venivano esclusi dalle graduatorie medesime, i titolari del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002"** (Consiglio di Stato n. 1973/2015).*

Pertanto, in ragione del riconoscimento della natura del titolo, l'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento dei docenti con diploma di istituto magistrale conseguito entro il 2001/2002 è atto dovuto dal Ministero. Non vi è infatti ragione per cui tale titolo, valutato idoneo ai fini dell'inserimento nelle graduatorie valide per il conferimento delle supplenze brevi, non lo sia per l'assunzione a tempo indeterminato (Cons. Stato sentenza n. 1973 del 16 aprile 2015).

Non è possibile sostenere, ai fini dell'esclusione del diritto all'inserimento nelle GAE in capo alle appellanti, che l'efficacia del titolo abilitante del diploma conseguito entro l'a.s. 2001/2002 e il diritto all'inserimento operino su piani differenti: requisito sufficiente, infatti, per l'inserimento nelle graduatorie, per la normativa, è il possesso dell'abilitazione all'insegnamento così come affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 3788/2015. Infine, in merito al presunto limite insuperabile di presentazione della richiesta di iscrizione nelle Graduatorie, si ribadisce che la norma che prevede la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, ex L. 296/2006, le "chiude" soltanto nei confronti di coloro che, IN QUEL MOMENTO – ovvero biennio 2007-2008 - non fossero già in possesso di abilitazione (rectius titolo abilitante), riferendosi ovviamente alle graduatorie del biennio in corso, ossia vigenti in quel momento.

Né la legge prevede in alcun modo (e dunque, né implicitamente, né tantomeno in modo chiaro ed espresso) che la mancata domanda entro il biennio 2007/2008 faccia incorrere gli aspiranti in una sorta di *dead-line* oltre la quale essi non possono più proporla.

A ciò si aggiunga il dato relativo ai numerosissimi inserimenti in GAE disposti negli ultimi anni, in seguito ai ricorsi presentati davanti l'autorità giudiziaria. Con diverse ordinanze, infatti, è stato disposto dai giudici (di TAR Lazio del 20.10.2016, per citarne i più recenti) l'inserimento nelle suddette graduatorie di docenti sulla base dei titoli abilitanti conseguiti entro l'a.s. 2001/2002. È evidente quindi come le graduatorie ad esaurimento non possano considerarsi chiuse in senso assoluto e che anzi, di fatto, non lo siano essendo stati ordinati nuovi ingressi.

A tal proposito si veda tra le tante la Sentenza n. 1601/2016 emessa dal Tribunale di Latina (DOC. 4) che, accogliendo la domanda proposta dal ricorrente volta ad ottenere l'inserimento in GAE, disapplicava il D.M 235/2014 nella parte in cui non consente la presentazione della domanda, ordinando al MIUR di provvedere in tal senso.

La giudice di prime cure avrebbe dunque dovuto tener conto di tutto quanto sopra esposto e del fatto che gli stessi decreti ministeriali di aggiornamento delle graduatorie (si vedano tra gli ultimi a titolo esemplificativo DM 235/2014 e 495/2016), emanati con cadenza biennale vanno nel senso di consentire di fatto nuovi inserimenti e di escludere contestualmente l'interpretazione rispetto alla chiusura definitiva delle graduatorie.

E' dunque frutto di erronea interpretazione nonché ingiusto, ingiustificato e contraddittorio sancire la chiusura delle graduatorie nei confronti delle odierne appellanti per gli a.s. 2014/2017 in quanto il riconoscimento del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 quale titolo abilitante è

avvenuto soltanto dal 2013 con parere del Consiglio di Stato recepito dal DPR 25 marzo 2014.

**SECONDO MOTIVO: ERRONEA E CONTRADDITTORIA
VALUTAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO IN ORDINE ALLA
DECADENZA DEL DIRITTO DELLE RICORRENTI
ALL'INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO
IN RELAZIONE ALLA MANCATA ISCRIZIONE ALLA
PIATTAFORMA "ISTANZE ON LINE"**

Quanto al secondo motivo oggetto di impugnazione rientrante nel blocco argomentativo inerente l'azione pratica dell'iscrizione alle graduatorie tramite procedura on-line, la sentenza così recita:

(...) 4. (...). Non convince neppure l'argomentazione secondo cui alle ricorrenti è stato di fatto precluso di proporre domanda secondo le prescritte modalità telematiche e/o nei termini di legge [...]. Non è infatti dato comprendere quale ostacolo giuridico avrebbe impedito agli interessati di proporre nei termini (in relazione al biennio 2007/2008) la domanda di inserimento. Come altre corti di merito non hanno mancato di rilevare sulla questione, nulla impediva agli odierni ricorrenti di proporre all'Amministrazione tempestiva domanda (...).

E successivamente:

(...) Ammettere nelle graduatorie ad esaurimento anche soggetti che ben avrebbero potuto far valere il titolo abilitante prima della chiusura delle stesse appare illogico ed in contrasto con la scelta politica espressa dal legislatore di voler contenere la spesa pubblica e di voler procedere all'assorbimento del precariato dei docenti (...).

Si insiste nell'affermare, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, l'attualità dell'interesse delle ricorrenti a cui non è stato consentito previamente di formulare domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento) riservate ai docenti muniti di abilitazione per il semplice fatto che **il diploma di istituto magistrale è stato considerato titolo**

abilitante a partire dal DPR del 25 marzo 2014, che ha recepito il parere del Consiglio di Stato n. 03813 del 2013.

Si ricorda a tal proposito che la sentenza n. 3788 del 2015 del Consiglio di Stato, che annullava in parte il DM 235/2014, in merito alle graduatorie provinciali permanenti, ora ad esaurimento, costituite ai sensi dell'art. 401 del decreto legislativo n. 297/94 statuiva che *“Non sembra, del resto, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero da considerare in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale idoneità del titolo posseduto sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali, trattandosi di un pronunciamento interpretativo, (quello sopra menzionato di questo Consesso) avente ad oggetto il regime normativo pertinente e, come tale, valevole erga omnes”.*

Si spiega così l'impossibilità per le ricorrenti di presentare l'istanza on line, le quali, pur essendo in possesso del titolo abilitante, non potevano godere dei benefici del titolo stesso allora non riconosciuto come tale.

L'interesse è attuale!

Tanto risulta chiaro ed evidente nella sentenza num. 3628 del Consiglio di Stato del 21 luglio 2015 – che ribadisce l'orientamento già espresso con la sentenza num. 1973 del 16 aprile 2015 – e rispetto alla mancata presentazione dell'istanza entro l'a.s. 2007/2008, nei fatti, impedita dal MIUR, dispone: *“Questo Collegio ritiene, peraltro, che sussista l'attualità dell'interesse degli originari ricorrenti ai quali, in precedenza, non è stato consentito di formulare la domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento) riservate ai docenti muniti di abilitazione, in quanto il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, è*

stato considerato titolo abilitante solo a partire dall'intervento del Consiglio di Stato, il cui parere è stato formalizzato dal d.P.R. del 25 marzo 2014. Quest'ultimo, riconoscendo il citato diploma come abilitante a tutti gli effetti di legge, ha consentito così agli attuali appellanti di presentare la predetta domanda di inserimento in graduatoria. (...) Conseguentemente, risulta valida la stessa presentazione delle citate domande di inserimento presentate nei termini che decorrono dalla effettiva conoscenza, da parte dei ricorrenti originari, della lesività dell'atto impugnato. (...)” (ma v. ancora sul punto sentenze del Consiglio di Stato numm. 3673 e 3675 del 27 luglio 2015 e successiva n. 3788 del 3 agosto 2015, e ancora si veda l’Ordinanza dott. D’Ancona succitata: “Deve ritenersi, pertanto, che i ricorrenti – pur essendo muniti di titolo abilitante all’inserimento nelle graduatorie in esame - non hanno presentato domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento prima della pronuncia del Consiglio di Stato esclusivamente perché non è mai stato loro consentito dal MIUR, che erroneamente ha per anni negato al diploma magistrale valore abilitante all’insegnamento nella scuola dell’infanzia (AAAA) e primaria (EEEE) e, quindi, ha negato valore abilitante per l’inserimento dei docenti nelle graduatorie ad esaurimento”).

Al contrario di quanto sostenuto nella sentenza che ivi si impugna, infatti, solo a seguito dell’annullamento del D.M. 235/2014, avvenuto sulla base dell’interpretazione della disciplina fornita dal Consiglio di Stato, le appellanti avrebbero potuto chiedere l’inserimento nelle graduatorie essendo loro stato materialmente impedito, precedentemente, di presentare istanza di iscrizione nelle modalità previste in ragione di errata interpretazione del MIUR della normativa previgente.

Ciò che pare ingiustificato, risulta, pertanto, che la giudice di prime cure nella sentenza in esame non abbia considerato tale

aspetto determinante e abbia dato per assodata la responsabilità esclusiva delle appellanti, attribuendo il non rispetto degli adempimenti procedurali a mera incuria: senza considerare le ampie argomentazioni giuridiche sostenute a riguardo.

TERZO MOTIVO: SULL'ERRONEA VALUTAZIONE IN ORDINE ALL'EFFICACIA ERGA OMNES DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

Il terzo motivo di appello fa riferimento al blocco argomentativo espresso come segue in sentenza:

(...) 4. (...) Né può condurre ad opposte conclusioni la sentenza C.d.S. n. 1973/2015 menzionata dalla parte ricorrente, che non può esplicitare effetti *erga omnes*, posto che essa promana da autorità carente di giurisdizione. Sul punto possono richiamarsi le condivisibili conclusioni svolte in caso del tutto analogo al presente dal Tribunale di Bologna ord. del 7.7.2015: “l’annullamento del DM 235/2014 pronunciato dal Consiglio di Stato è stato emesso da giudice carente di giurisdizione; pertanto non sussistendo la giurisdizione del giudice amministrativo, il giudicato è destinato ad esplicitare i suoi effetti solo tra le parti del giudizio originario, e, pertanto, non può essere direttamente esteso a domande effettuate da altri docenti in diversi procedimenti”.

In merito a questa argomentazione si ribadisce quanto sopra affermato: **“la decisione di annullamento dell’atto amministrativo** – che secondo principio di carattere generale esplica effetti soltanto tra le parti in causa – **acquista invece efficacia erga omnes nel caso di provvedimenti a contenuto generale e inscindibile** nei quali gli effetti dell’annullamento per un vizio che riguardi il provvedimento nel suo insieme, non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, posto che un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario a contenuto generale non può esistere per

taluno e non esistere per altri; con l'effetto, di regola, di eliminare definitivamente detto atto dal mondo giuridico, con vantaggi anche per i soggetti che, sebbene ritenuti estranei al processo, si trovano nelle stesse condizioni dei ricorrenti" (v. TAR Lazio Roma num. 9727 del 2014 e TAR Sicilia Catania num. 2156 del 2014) e, ancora, ***"Nel giudizio amministrativo la decisione di annullamento – che, per i limiti soggettivi del giudicato, esplica in via ordinaria effetti soltanto tra le parti in causa – acquista efficacia erga omnes, qualora gli atti impugnati siano a contenuto generale infrazionabile, poiché gli effetti dell'annullamento in questo caso non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, essendosi in presenza di un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può esistere per taluni e non esistere per altri"*** (Consiglio di Stato sez. VI, num. 1850 del 2013).

Secondo il giudice di prime cure in questo caso non si avrebbe giurisdizione del giudice amministrativo bensì del giudice ordinario.

Tale tesi risulta chiaramente sconfessata dalle **SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE, CHE CON ORDINANZA NUM. 27991 DEL 24 SETTEMBRE 2013**, dispone che *"può premettersi in generale che le procedure relative alla formazione ed all'aggiornamento delle graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento) del personale docente non si configurano come procedure concorsuali e quindi non appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, ma a quella del giudice ordinario. (...) Ciò premesso, deve però rilevarsi che diversa è invece la fattispecie allorché l'oggetto del giudizio innanzi al giudice amministrativo sia la regolamentazione stessa delle graduatorie ad esaurimento quale adottata, per quanto rileva in questo giudizio, con D.M. (MIUR) 12 maggio 2011, n. 44 a modifica dei precedenti D.M. 29 settembre 2009, n. 82, D.M. 17 dicembre 2009, n. 100 D.M. 30 luglio 2010, n. 68 e D.M. 15 settembre 2010, n. 80 emanati ai sensi del [D.L. 25 settembre 2009, n. 134](#), conv. in [L. 24 novembre 2009, n. 167](#); nonché ad integrazione del 27*

marzo 2000 n. 123, sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti. In tal caso è contestata dai ricorrenti **la legittimità della regolamentazione, con disposizioni generali ed astratte, delle graduatorie ad esaurimento al fine di ottenere l'annullamento di tale regolamentazione in parte qua** (perché siano inseriti anche i docenti di 3 fascia delle graduatorie di circolo e di istituto), **e non già la singola collocazione del docente in una determinata graduatoria,** eventualmente previo disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, anche eventualmente di natura normativa subprimaria. La giurisdizione allora non può che essere del giudice amministrativo. (...) **Ove si tratti di veri e propri atti normazione subprimaria, quindi regolamentare, sussiste la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo in caso di azione diretta al loro annullamento proposta da chi sia legittimato perché in situazione di interesse legittimo.** Ove si tratti di atti amministrativi a contenuto generale ed astratto, ma privi di natura regolamentare, ossia di normativa subprimaria, come talora espressamente previsto, parimenti sussiste la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo in caso di azione diretta al loro annullamento ove il contenuto degli stessi sia riconducibile al cit. [D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1](#)". Nel caso della sentenza del Consiglio di Stato n. 1973 del 2015 richiamata dal giudice di primo grado, deve necessariamente affermarsi la giurisdizione del giudice amministrativo volta a pronunciarsi sull'annullamento del provvedimento, in base a quanto sopra affermato.

Le sentenze del Consiglio di Stato sono, infatti, senz'altro sentenze di annullamento del D.M. num. 235 del 2014. A tal proposito la sentenza num. 3628 del 2015 del Consiglio di Stato dispone chiaramente che "i criteri fissati dal DM num. 235 del 2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 l'inserimento nelle

graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento sono illegittimi e vanno annullati” e che, pertanto, “in riforma della sentenza impugnata, annulla il DM num. 235 del 2014 nella parte in cui non ha consentito agli originari ricorrenti, docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 l’iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento” che la sentenza di annullamento abbia efficacia erga omnes risulta del tutto consolidato in giurisprudenza; si v. a solo titolo esemplificativo Tar Campania – Napoli, Sez. IV, con sentenza del 7 settembre 2012, n. 3811; Cons. Stato num. 2754 del 2004 e num. 5150 del 2011.

**QUARTO MOTIVO: ERRONEA E CONTRADDITTORIA
VALUTAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO IN ORDINE AL
PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE**

Il quarto motivo di appello attiene al trattamento differente e discriminatorio riservato agli appellanti rispetto ai docenti senza titolo idoneo ed iscritti con riserva alla terza fascia delle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, al tempo della trasformazione delle stesse ex legge 296/2006. Recita la sentenza:

(...) 4. (...) Tantomeno si può condividere l’argomento secondo cui l’esclusione dalle GAE degli odierni ricorrenti avrebbe originato una loro disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di docenti in possesso del titolo abilitativo precedentemente alla trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, poiché costoro si sono trovati nella condizione giuridica di poter pretendere dall’amministrazione l’inserimento nelle GAE – se del caso introducendo un contenzioso – sino a quando, con la legge n. 296/2006, sono stati espressamente “fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione. (...)

E successivamente:

(...) Alla luce di quanto sin qui osservato, la esclusione dei non iscritti (e dei non iscrivibili) con riserva non

può ritenersi illegittima e discriminatoria. La discriminazione non può risiedere nel consentire ai soli riservisti (o ai soggetti ad essi parificabili) l'ingresso nella graduatoria perché costoro, a differenza dei ricorrenti, si trovavano ad avere iniziato il percorso abilitante entro la soglia stabilita con la legge di chiusura delle graduatorie. Il fatto che il legislatore abbia assegnato valore al momento cronologico dell'iscrizione (effettiva o con riserva) non è manifestamente arbitrario (...)

Si afferma invece l'evidente discriminazione ai danni delle appellanti dal momento che si dichiarano chiuse le graduatorie nei confronti di coloro che avendo già un titolo abilitante secondo la disciplina pregressa, ne vedono riconosciuta la portata di titolo valido per l'iscrizione nelle graduatorie solamente a partire dall'interpretazione del Consiglio di Stato con parere del 2013 e successive pronunce in tale direzione. Diversamente, per il giudice di prime cure, tale chiusura non sarebbe configurabile nei confronti di chi pur essendosi iscritto entro il limite erroneamente interpretato come decadenziale degli a.s. 2007/2008 non aveva allora già titolo abilitante.

Questo comporta senz'altro uno squilibrio ingiustificato e ingiustificabile a discapito delle appellanti perché sancisce un trattamento maggiormente restrittivo e quindi discriminatorio dei diritti e delle posizioni giuridiche nei confronti di chi aveva già tutti i requisiti di legge per essere ammesso e non è stato messo nella posizione di poter richiedere l'iscrizione a causa di un'erronea interpretazione della normativa da parte del MIUR.

A ciò si aggiunga che l'esito di tale discriminazione porta ad una situazione di precariato permanente per i possessori di titolo idoneo, potendo essere chiamati esclusivamente per supplenze temporanee.

Il ragionamento è, senza dubbio, inficiato da una palese discriminazione ai danni delle appellanti dal momento che,

ingiustificatamente, applica in maniera rigorosa la disciplina sulla trasformazione delle graduatorie permanenti in GAE che, come noto, consentiva l'inserimento di coloro che all'epoca non disponevano di titolo abilitante. Tutto ciò a danno di coloro che come le appellanti vengono esclusi nonostante il possesso del diploma magistrale suddetto.

Tutto ciò premesso, le ricorrenti, a mezzo della sottoscritta procuratrice,

RICORRONO

All'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in funzione di giudice del lavoro, affinché vengano accolte le seguenti

CONCLUSIONI

IN TOTALE RIFORMA DELLA SENTENZA IMPUGNATA

ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO DELLE APPELLANTI, previa disapplicazione e/o revoca e/o annullamento e/o inefficacia del DM num. 235 del 2014 e di ogni altro atto, disposizione o provvedimento amministrativo presupposto conseguente od altrimenti connesso ed in particolare dei DDMM numm. 325 del 2015 e 767 del 2015, ovvero ogni altro provvedimento ostativo e delle graduatorie definitive ad esaurimento tenute dall'UST della Provincia di Ferrara nelle classi di concorso di cui sopra, nella parte in cui non prevedono l'inserimento nelle GAE per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria dei diplomati magistrali entro l'a.s. 2001/2002, ALL'INSERIMENTO ORA PER ALLORA PER GLI AA.SS. 2014/2017 NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO (GAE) DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO TENUTE DALL'UST DELLA PROVINCIA DI FERRARA NELLA POSIZIONE SPETTANTE IN BASE AI TITOLI ALLEGATI e, per l'effetto,

ORDINARE al MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, IN PERSONA DEL MINISTRO *PRO TEMPORE* (C.F. 80185250588) – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER

L'EMILIA ROMAGNA Direzione generale, in persona del Direttore *pro tempore* – UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI FERRARA, in persona del Dirigente *pro tempore*, rappresentati e difesi dal dott. CERONI LORENZO, C.F. CRNLNZ72S24D548X, quale procuratore costituito *ex art.* 417 *bis* c.p.c. ed elettivamente domiciliati presso la sede del predetto Ambito territoriale sita in 44121 Ferrara, Via Madama n. 35, PEC: csafe@postacert.istruzione.it L'INSERIMENTO A TUTTI GLI EFFETTI - ivi compresi quelli relativi alla partecipazione al piano straordinario di assunzione *ex legge* num. 107 del 2015 - dei ricorrenti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'ambito territoriale di Ferrara, classi di concorso scuola dell'infanzia (AAAA) e scuola primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, a tal fine riattivando la piattaforma telematica "Istanze *on line*", ovvero ritenendo utilmente prodotta la eventuale domanda già prodotta, con tutti i titoli e i servizi che saranno oggetto di valutazione da parte del MIUR, anche in forma cartacea.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio

DICHIARAZIONE AI FINI DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

La sottoscritta procuratrice dichiara ai sensi dell'art. 14 D.P.R. 115/02 che il valore del presente procedimento è indeterminato e che le appellanti risultano esenti dal pagamento del relativo contributo unificato in quanto il loro reddito imponibile, per l'anno 2016, risulta essere inferiore ad € 34.585,23. (DOCC. 5-6)

Si producono i seguenti documenti in copia:

1. Fascicolo di parte nel giudizio di primo grado avanti al Tribunale di Ferrara – Sezione Lavoro:
 - 1.0. Ricorso *ex art.* 414 c.p.c. depositato telematicamente in data 24.01.2017, con procura in separata busta telematica:
 - 1.1. Num. 2 Diplomi magistrali di BUZZONI-VIARO;

- 1.2-3. Num. 2 contratti di lavoro di BUZZONI-VIARO;
- 1.4. Ordinanza Trib. Ferrara;
- 1.5. Ordinanza Trib. Pordenone;
- 1.6. Ordinanza Trib. Ravenna;
- 1.7. Ordinanza Trib. Tivoli;
- 1.8. Ordinanza Trib. Gela;
- 1.9. Ordinanza Trib. Salerno;
- 1.10. Ordinanza Trib. Enna;
- 1.11. Ordinanza Trib. Ravenna;
- 1.12. Ordinanza Trib. Frosinone;
- 1.13. Ordinanza Trib. Grosseto;
- 1.14. Ordinanza Trib. Messina;
- 1.15. Ordinanza Trib. Napoli Nord;
- 1.16. Ordinanza Trib. Tivoli;
- 1.17 Ordinanza Trib. Latina;
- 1.18. N° 2 Autocertificazioni e documenti identità
esenzione dal pagamento del contributo unificato
Buzzoni Lucia – Viaro Sara;

2. Memoria ex art. 414 c.p.c. del MIUR;
3. Sentenza telematica di primo grado n. 80/2017 Tribunale di Ferrara;
4. Sentenza n. 1601/2016 del Tribunale di Latina;
5. Modulo di esenzione dal pagamento del contributo unificato della Sig.ra Buzzoni;
6. Modulo di esenzione dal pagamento del contributo unificato della Sig.ra Viaro.

Ferrara – Bologna, lì 9 ottobre 2017 avv. Stefania Guglielmi